

STATUTO

ANSEMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELNUOVO DON BOSCO AT
FRAZIONE MONDONIO VIA GIUNIPERO 25
Numero REA: AT - 130716
Codice fiscale: 01630220059
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A) all'atto n. 23976 di raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione - denominazione - sede

E' costituita, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, una cooperativa sociale denominata:

"ANSEMA società cooperativa sociale".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Castelnuovo Don Bosco e potrà istituire sedi secondarie ed altre unità locali anche altrove.

La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060, ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi secondo quanto definito dalla legge 381/91 e successive modificazioni;
- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'avviamento al lavoro e all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4) di detta legge n. 381/91, al fine di consentire all'utenza presa in carico nello svolgimento delle attività di cui al punto precedente di avere occasioni lavorative/occupazionali tutelate e monitorate dalla presenza di educatori professionali che hanno maturato, nei servizi diurni e residenziali, capacità specifiche negli interventi di reintegrazione sociale e reinserimento nel mondo del lavoro.

Il tutto con l'obiettivo comune di garantire ad ogni soggetto coinvolto il pieno sviluppo delle proprie capacità.

In relazione a quanto sopra, la Cooperativa, in collegamento con le attività terapeutiche svolte ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera a) della legge n. 381/91, potrà quindi intraprendere attività agricole, commerciali e di servizi, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera b) della predetta legge n. 381/91, che permettano di educare ed

avviare i soggetti svantaggiati, che sono e sono stati in cura presso i servizi residenziali e/o diurni della Cooperativa (o presso altri centri), nel mondo del lavoro cercando di affrontare la drammatica crisi occupazionale e promuovendo la sensibilizzazione all'esterno verso un modello di sviluppo economico sostenibile e solidale.

La Cooperativa si propone pertanto di svolgere le attività riconducibili alla previsione dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 381/91, lettere a) e b), creando un collegamento funzionale tra dette due tipologie di attività, come previsto dalla circolare ministeriale n. 153/1996.

La cooperativa ha perciò un oggetto plurimo, che verrà attuato attraverso un'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle suddette attività, riconducibili rispettivamente alla citate lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 381/91.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

Oggetto sociale

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale ed in relazione ai requisiti e agli interessi dei soci, la cooperativa si propone come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge n. 381/91, s.m.i., nonché di cui all' art. 2, comma 2bis della L.R. Piemonte n. 18/94, s.m.i.:

- realizzare iniziative di appoggio educativo ed assistenziale attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture e servizi volti a soddisfare i bisogni della collettività in generale, ed in particolare servizi a favore di minori, persone portatrici di disagio psichico, neurologico e/o sociale, anziani, persone handicappate, persone con ritardi di apprendimento.

A tal fine intende gestire, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra di essi asili nido, micro nidi, baby parking, ludoteche e laboratori ludico-creativi per l'infanzia, fattorie didattiche (nelle scuole, in collaborazione con le associazioni di territorio o in altri contesti). La cooperativa potrà gestire servizi educativi anche riferibili ad attività di istruzione;

- gestire centri diurni ed altre strutture di accoglienza, socializzazione, aggregazione ed animazione, quali a titolo esemplificativo: educativa territoriale, case famiglia, comunità alloggio, gruppi appartamento;

- offrire servizi di assistenza domiciliare e/o presso ospedali o case di cura o di riposo ad anziani e a persone che per il loro grado

di inabilità, sia fisica che psichica, più o meno temporanea, non sono in grado di far fronte in modo autonomo alle esigenze di tipo domestico, igienico-sanitario, di rapporto sociale; erogare assistenza qualificata con finalità educative e ricreative, a domicilio o in ambienti adeguatamente destinati allo scopo, a minori in età scolare e pre-scolare, compreso organizzare e gestire servizi di pre e post scuola e/o centri estivi e in genere attività animatoriali legate al tempo libero, (estate ragazzi, eventi ludico-socializzanti, soggiorni per minori);

- la promozione di attività volte all'accoglienza, all'orientamento e formazione degli immigrati, al sostegno alle loro famiglie e alla mediazione culturale;

- organizzare e promuovere in particolare la formazione dei propri soci attraverso corsi di aggiornamento, di riqualificazione e simili, al fine di elevare il livello qualitativo delle prestazioni svolte presso l'utenza; stabilire relazioni con la cittadinanza e rapporti di sussidiarietà e coprogettazione con gli enti pubblici presenti sul territorio e con le scuole di ogni ordine e tipo, nonché con soggetti privati, al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed assicurare lo scambio di informazioni studi ed esperienze;

- **con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381/91, s.m.i.**, la Cooperativa intende realizzare l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, tramite la gestione di attività in diversi settori e, precisamente, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- servizi di manutenzione e riparazione di immobili; lavori di installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e condizionamento; esecuzione di murature e intonaci; posa in opera di pavimenti e rivestimenti; tinteggiature interne ed esterne;

- lavori di falegnameria (esecuzione di mobili su misura serramenti e oggetti in legno, giochi, eccetera);

- produzione e/o commercializzazione di prodotti alimentari ed artigianali;

- produzione e commercializzazione di cosmetici naturali e detergenti;

- servizi e vendita beni in campo informatico;

- lavori di giardinaggio; realizzazione, manutenzione e gestione del verde, sia pubblico che privato; gestione di attività forestali e dei boschi e commercio di legname;

- pulizie in genere di uffici, immobili, negozi, aree urbane;

- disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione ambientale e quant'altro inerente;

- trasporti e distribuzione, con qualsiasi mezzo, di cose, pacchi, plichi, posta; auto-trasporti per conto proprio e per conto terzi; facchinaggio; carico e scarico di qualsiasi genere di merci, sia per conto proprio che per conto terzi;

- l'ideazione, realizzazione e gestione di aree, sia pubbliche che private, da destinare ad attività ricettive, ludiche, didattiche e turistiche;

- la prestazione di servizi di consulenza al risparmio energetico e alla sicurezza negli impianti in genere; la produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sotto l'osservanza dei divieti e degli obblighi previsti dalla legislazione statale e regionale e dalla normativa comunitaria vigente in materia;

- la realizzazione e gestione, in conto proprio e per conto terzi, di serre ed altre strutture atte ad ospitare e coltivare prodotti agricoli, quali culture biologiche e piante officinali, nonché la trasformazione, la conservazione, il commercio e la vendita dei detti prodotti e dei loro derivati.

Tali attività saranno finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, come previsto dalla legge 381/91 a seguito di collegamento funzionale con le attività di tipo A.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà altresì compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico; partecipare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;

- 2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare ed agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;

- 3) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;

- 4) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

Per il raggiungimento dello proprio scopo sociale la Cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme in materia e di ogni altra operazione comunque vietata per le società cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 Soci

Il numero dei Soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di Soci Cooperatori coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possano partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Con riferimento alle attività riconducibili all'articolo 1, comma 1, lettera b) della citata legge n. 381/91, possono assumere la qualifica di soci cooperatori, in particolare, le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 di detta Legge n. 381/91 s.m.i., fermo restando, con riferimento ai lavoratori adibiti allo svolgimento delle predette attività, il disposto del comma 2 di detto articolo 4.

Sono Soci Volontari coloro che prestano la loro attività nella Cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i Soci Volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro Soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei Soci.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è altresì consentita l'ammissione come Soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere Soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Ricorrendo i presupposti di legge, possono inoltre essere Soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge.

Al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto nelle decisioni relative al bilancio e nelle assemblee di modifica statutaria

e in quelle di elezione o modifica delle cariche sociali.

Ai soci iscritti alla categoria speciale può essere erogato il ristorno previsto dall'articolo 20.

Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) - l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) - l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) - il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Art. 7 - Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo.

La domanda dovrà indicare:

- a) - nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio e codice fiscale;
- b) - l'interesse a far parte della cooperativa;
- c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- d) - l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere;
- e) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;
- f) - l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle persone giuridiche, società, associazioni od enti che intendono essere ammessi, ricorrendo i presupposti di legge, dovrà specificare:

- 1) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta;
- 2) - la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la

deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 - Domicilio dei soci

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.

Art. 9 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) - a versare, al momento dell'iscrizione sul Libro Soci in un'unica soluzione o ratealmente nei termini stabiliti dall'organo amministrativo:

- la quota di capitale sottoscritto;

- l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) - ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni e/o decisioni assunte dai soci e dagli altri organi sociali;

c) a partecipare all'attività della Società, nelle forme e nei modi compatibili alla categoria di soci cui sono iscritti, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione

dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, se soci cooperatori, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - instaurato con la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione può essere pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio :

a) - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) - che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) - che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le

deliberazioni adottate con decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) - che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;

f) - che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'articolo 1455 del Codice Civile;

g) - che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;

h) - che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi di legge, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 - Decisioni in materia di recesso ed esclusione - Opposizione

Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al foro competente, ai sensi di legge.

L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito

liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci uscenti e dei loro eredi.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto .

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto .

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 17 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e volontari, rappresentati da quote ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore ai limiti di legge;
- b) - dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui all'art. 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;
- c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;
- d) - da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

E' vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società .

Art. 18 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve

darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R., fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Art. 19 - Esercizio sociale - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) - a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge;
- c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) - ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

Art. 20 - Ristorni

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del prestito soci;
- g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione.

Tutte le decisioni dei soci devono comunque essere adottate mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale.

Art. 22 - Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi - dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da ciascun amministratore, in caso di amministrazione disgiunta o congiunta, o, in caso di impossibilità o inattività dei soggetti così indicati, ad opera dell'organo di controllo, se nominato, o anche di un socio - mediante avviso, inviato almeno otto giorni prima o, quanto meno, giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla società e debitamente annotati sul detto

libro soci).

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo, se nominati, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.

Art. 23 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato al di fuori del comune di appartenenza, oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti dei soci iscritti nel libro dei soci.

Art. 24 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 25 - Diritto di voto - Rappresentanza in assemblea

Hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da conservarsi dalla società, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, o, nel caso di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, dall'amministratore con maggior anzianità di carica, o in subordine di età; in assenza di tali soggetti, essa è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 - Amministrazione

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) - da un amministratore unico;
- b) - da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 7 membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il consiglio di amministrazione. In sede di nomina è possibile tuttavia prevedere che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente o congiuntamente, secondo quanto meglio determinato dai soci al momento della nomina stessa, salvi i limiti di legge.

L'Amministratore unico o la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi o per il tempo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Al momento della nomina del Consiglio, in Assemblea, i soci possono nominare il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

Art. 28 - Poteri degli Amministratori

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. Spetta, tra l'altro, all'organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relative note integrative e relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dalle normative vigenti;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo l'inquadramento e le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività

sociale;

f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 32;

g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;

h) dare l'adesione della Società ad organismi federali o consortili;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea;

k) concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta o a maggioranza. In mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori costituiranno il Consiglio di Amministrazione che opererà con metodo collegiale.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore intende compiere; competenti a decidere su tale opposizione sono i soci con le maggioranze previste dal precedente articolo 23.

Art. 29 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'organo di controllo.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi

intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Art. 30 - Cessazione e sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica gli amministratori e i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

Art. 31 - Compensi agli Amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Art. 32 - Rappresentanza

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove nominato.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo previa apposita delibera del Consiglio stesso, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

In caso di amministrazione attribuita a più amministratori non collegialmente ma disgiuntamente o congiuntamente tra loro, la rappresentanza della società spetta agli amministratori stessi, in forma disgiunta o congiunta tra loro, con le stesse modalità con cui sono stati attribuiti, in sede di nomina, i poteri di amministrazione.

Art. 33 - Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato per scelta volontaria dei soci o nei casi in cui è previsto per obbligo di legge.

In tutti i casi in cui è nominato, sia per scelta volontaria che per obbligo di legge, l'organo di controllo sarà composto secondo quanto stabilito con decisione dei soci in sede di nomina, in conformità alle norme di legge tempo per tempo vigenti. Lo stesso, in ogni caso, opererà in conformità e sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia, anche per quanto concerne la revisione legale dei conti sulla società.

TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 - Scioglimento

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

Art. 35 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - per quanto attiene tra l'altro la tipologia dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro e il trattamento economico dei soci lavoratori - l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli

successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 37 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 38 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile recante la "disciplina delle società cooperative", si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Sergio Traversi - Serafina Torchitti - Andrea Pavesi -
Giorgio Gili

20 di **20**